



Legge n.104 dd. 05.02.1992
PROLUNGAMENTO
DEL CONGEDO
PARENTALE

Le norme di riferimento utilizzate

- o Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap”
- o Art.33 , art. 42, art. 45 del D.Leg. n. 151/2001

MINORE CON GRAVE HANDICAP

Nel caso in cui il figlio/a è portatore di handicap grave, soggiace ai criteri stabiliti dalla legge 104/92.

“Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, può fruire del prolungamento del congedo a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, o salvo che, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore” hanno diritto a:

PUNTO	Figlio con grave disabilità non ricoverato	Agevolazione alternativa	Agevolazione alternativa	Agevolazione alternativa
1	Fino ai 3 anni	Prolungamento del congedo parentale (30 mesi retribuiti al 30%)	1 o 2 ore di permesso a seconda dell’orario (legge 104/92)	3 giorni di permesso (legge 104/92)
2	Fino ai 12 anni	Prolungamento del congedo parentale (30 mesi retribuiti al 30%)	No	3 giorni di permesso (legge 104/92)
3	Oltre 12 anni	No	No	3 giorni di permesso (legge 104/92)

La fruizione dei benefici, del prolungamento del congedo parentale, delle ore di permesso e dei tre giorni di permesso mensili, deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.

Durante il prolungamento del congedo parentale spetta l'indennità al 30% della retribuzione.

Il prolungamento del congedo parentale

Può essere usufruito al termine del periodo di normale congedo parentale (6 mesi ordinari) teoricamente fruibile dal genitore richiedente. Anche i genitori adottivi e affidatari di un bambino riconosciuto disabile in situazione di gravità possono fruire del prolungamento del congedo parentale, a decorrere dalla data di ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

I permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro, consistono in:

- o due ore al giorno se l'orario lavorativo è pari o superiore a sei ore;
- o un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.

Per beneficiare del prolungamento del congedo parentale la/il dipendente deve:

- A) Rivolgersi all'Ufficio Giuridico della S.C. Gestione del Personale per richiedere della fruizione dei benefici previsti dalla Legge 104/1992;
- B) Rivolgersi all'Ufficio Maternità per gli atti conseguenti alla richiesta specificata alla sovrastante lettera A.

LINK E CONTATTI

LINK UTILI

I link utili da dove consultare o reperire la modulistica maternità:

internet

https://asugi.sanita.fvg.it/it/servizi/gepe_tratt_giur_maternita.html

intranet aziendale

[Ufficio Presenze Assenze - Intranet ASUGI](#)

link portale dipendente (permette di collegarsi al portale da casa) : [Home](#)
(Vedasi **SSD** in fondo alla pagina)

CONTATTI UTILI

Uffici di riferimento:

o **Ufficio Maternità delle Presenze/Assenze –
S.C. Gestione Risorse Umane**

Via del Farneto, 3 - Trieste

5° piano - st. 523

TEL. 040 399 5242 – 5287

o **Ufficio Trattamento Giuridico**

S.C. Gestione Risorse Umane

Via del Farneto, 3 – Trieste

5° piano – st. 517

TEL. 040 399 5185

o **Segreteria-S.C. Gestione Risorse Umane**

Via del Farneto, 3 Trieste

5° piano st. 539

TEL. 040 399 5141-5098 - 5301- 5022

Indirizzi posta elettronica aziendale

maternita@asugi.sanita.fvg.it

ufficio.giuridico@asugi.sanita.fvg.it

segreteria.personale.exASUITS@asugi.sanita.fvg.it

PEC: asugi@certsanita.fvg.it